

LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 1950, N. 18

Norme transitorie sull'organico, sull'assunzione e sul trattamento del personale degli uffici del libro fondiario¹

Art. 1²

Art. 2³

Il ruolo del personale addetto ai Libri Fondiari ha il seguente organico:

- a) Ispettore regionale del Libro Fondiario
GR A – G. VI – VII 1
- b) Conservatori del Libro Fondiario
GR B – G. VIII – IX – X – XI 42

Ad ogni ufficio tavolare è assegnato un Conservatore al quale è affidata la responsabilità dell'Ufficio medesimo.

All'Ispettorato regionale del libro fondiario ed agli uffici tavolari più importanti possono essere inoltre assegnati, ove le

¹ In B.U. 29 dicembre 1950, n. 54.

Con riferimento alle disposizioni della presente legge e loro compatibilità con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 novembre 1960, n. 22, si veda l'art. 23 di detta ultima legge, laddove prevede che siano abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² Articolo abrogato dall'art. 1 della l.r. 1 dicembre 1953, n. 22.

³ Articolo sostituito dall'art. 3 della l.r. 1 dicembre 1953, n. 22.

esigenze del servizio lo richiedano e per coadiuvare il titolare dell'ufficio, uno o più conservatori.

Art. 3

L'Ispettore regionale del Libro Fondiario e tutto il personale addetto sia all'impianto che alla tenuta dei Libri Fondiari nella provincia di Bolzano devono dimostrare di avere la conoscenza orale e scritta, oltre che della lingua italiana, anche della lingua tedesca.

Art. 4

La Giunta regionale, oltre che alla nomina dei commissari straordinari di cui all'art. 8 della legge n. 17 dell'8 novembre 1950, provvederà alla nomina in via provvisoria e temporanea del personale d'ordine occorrente agli uffici dei conservatori e del personale di concetto e d'ordine occorrente agli Uffici dei Commissari.

Il personale di concetto occorrente per gli uffici dei Commissari sarà scelto, possibilmente, fra le persone in possesso dell'attestato di abilitazione alle funzioni di conservatore del Libro Fondiario o che abbiano prestato lodevole servizio presso un ufficio tavolare per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

La Giunta regionale fisserà anche il trattamento economico per la durata dell'incarico.

Art. 5

La nomina dell'Ispettore regionale dell'Ufficio del Libro Fondiario avrà luogo in seguito a pubblico concorso per titoli.

Il concorso verrà indetto con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Per la procedura da seguire per il concorso, la nomina del vincitore ed il periodo di esperimento, valgono le norme generali appresso stabilite per il concorso ai posti di conservatore e aiuto conservatore del Libro Fondiario.

Art. 6

Per l'ammissione al concorso al posto di Ispettore regionale del Libro Fondiario sono richiesti, oltre ai requisiti generali previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi, i seguenti requisiti:

a) possesso della laurea in giurisprudenza;

b) aver esercitato per un periodo non inferiore a 10 anni la professione di avvocato o di notaio oppure le funzioni di magistrato presso una Pretura, un Tribunale o Corte d'Appello in circoscrizioni giudiziarie dove esistono Libri Fondiari.

Per l'ammissione al concorso il limite massimo di età è di anni 50. Nella prima applicazione della presente legge è consentita, in via eccezionale, una deroga nel senso di prescindere da ogni limite di età.

Art. 7⁴

⁴ Articolo abrogato dall'art. 14 della l.r. 11 gennaio 1980, n. 1.

Art. 8⁵

L'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di Conservatore del libro fondiario è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di scuola media superiore;
- b) aver prestato servizio di pratica tavolare in un ufficio del libro fondiario della Regione per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi.

Art. 9⁶

Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, stabilisce, ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità, la sessione di esami per l'abilitazione per le funzioni di conservatore del Libro Fondiario, indicandone la data, i documenti da produrre per l'ammissione agli esami, i termini per la presentazione delle domande ed ogni altra modalità.

Con successivo decreto il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, costituisce la commissione di esami e procede alla nomina dei componenti.

Art. 10⁷

⁵ Articolo così sostituito dall'art. 3 della l.r. 1 dicembre 1953, n. 22.

⁶ Articolo così sostituito dall'art. 3 della l.r. 1 dicembre 1953, n. 22.

⁷ Articolo abrogato dall'art. 14 della l.r. 11 gennaio 1980, n. 1.

Art. 11⁸

Art. 12

Ai candidati riconosciuti idonei dalla commissione esaminatrice il Presidente della Giunta regionale rilascia una speciale attestazione di idoneità alle funzioni di conservatore del Libro Fondiario nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, specificando le votazioni ottenute nelle sue singole prove e, per coloro che ne hanno superato la prova, la conoscenza della lingua tedesca.

Art. 13⁹

I posti vacanti nel grado iniziale di carriera del ruolo dei Conservatori del libro fondiario sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli, che viene bandito con decreto del Presidente della Giunta Regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nel quale ne sono indicate le modalità.

Il concorso per i posti vacanti nella Provincia di Bolzano è riservato ai candidati che abbiano sostenuto e superato la prova di lingua tedesca in occasione del conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di Conservatore del libro fondiario.

⁸ Articolo abrogato dall'art. 14 della l.r. 11 gennaio 1980, n. 1.

⁹ Articolo sostituito dall'art. 3 della l.r. 1 dicembre 1953, n. 22.

Art. 14¹⁰

La commissione giudicatrice del concorso di cui al precedente articolo è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione di questa, ed è composta come segue:

- 1) l'Assessore regionale per gli Affari Generali che presiede;
- 2) un rappresentante di ciascuna delle Giunte Provinciali di Trento e di Bolzano, designato dal rispettivo Presidente;
- 3) l'Ispettore regionale del libro fondiario;
- 4) un magistrato designato dal Primo Presidente della Corte di Appello, oppure un avvocato o un notaio, iscritto nel rispettivo albo professionale.

Un funzionario di Gruppo A o B dell'Amministrazione regionale svolge le funzioni di segretario.

Art. 15

La commissione, prima di passare all'esame degli atti di concorso, stabilisce, ponendo a verbale, i criteri che saranno seguiti nella valutazione dei titoli e nel decidere l'ammissibilità dei concorrenti.

La commissione delibera a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i membri, a pena di nullità.

Art. 16

La commissione giudicatrice compila la graduatoria dei concorrenti in ordine di merito, sulla base dei criteri fissati,

¹⁰ Articolo sostituito dall'art. 3 della l.r. 1 dicembre 1953, n. 22.

attribuendo a ciascun concorrente una votazione in relazione ai titoli presentati.

A parità di merito valgono le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Art. 17¹¹

Art. 18¹²

Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione di questa, con proprio decreto approva la graduatoria presentata dalla commissione giudicatrice e provvede alla nomina dei vincitori del concorso indicando la sede ad ognuno assegnata. Nell'assegnazione delle sedi, salvo esigenze di servizio, saranno tenuti presenti l'ordine di graduatoria e possibilmente le aspirazioni manifestate dai candidati.

La graduatoria di cui sopra conserva efficacia per tutti i posti di organico che si rendano vacanti entro un anno dalla sua approvazione.

Art. 19¹³

Art. 20¹⁴

¹¹ Articolo abrogato dall'art. 1 della l.r. 1 dicembre 1953, n. 22.

¹² Articolo così sostituito dall'art. 3 della l.r. 1 dicembre 1953, n. 22.

¹³ Articolo abrogato dall'art. 1 della l.r. 1 dicembre 1953, n. 22.

Art. 21

L'assunzione del personale d'ordine (scrivani e dattilografi) fino a quando non saranno adottate precise norme in proposito dalla Regione, in sede di compilazione degli organici definitivi del personale, verrà fatta dalla Giunta Regionale per chiamata ed avrà carattere provvisorio.

Per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 3, i candidati sono sottoposti ad un esame scritto ed orale da parte di un insegnante, abilitato all'insegnamento della relativa lingua, nominato dalla Giunta Regionale, e secondo le modalità fissate dalla medesima.

Art. 22

Analogamente per chiamata ed in via provvisoria saranno nominati dalla Giunta Regionale i conservatori da assumersi in soprannumero per eventuali lavori straordinari d'aggiornamento dei Libri Fondiari. Tali elementi saranno scelti preferibilmente fra i conservatori in pensione o fra i candidati in possesso dello speciale attestato di abilitazione alle funzioni di conservatore, di cui al precedente art. 12.

Art. 23¹⁵

Art. 24¹⁶

¹⁴ Articolo abrogato dall'art. 14 della l.r. 11 gennaio 1980, n. 1.

¹⁵ Articolo abrogato dall'art. 1 della l.r. 1 dicembre 1953, n. 22.

¹⁶ Articolo abrogato dall'art. 1 della l.r. 1 dicembre 1953, n. 22.

Art. 25

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

